



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA N.° 33 / 2017

Prot. n. 10671
Del 18.12.2017

Spett.le

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA
CITTÀ DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE

Via degli Agostiniani n.14
66061 CHIETI

Spett.le

REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio
Servizio Aree protette BBAA e VIA
Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA

Spett.le

LUSTRATI ANGELO GUERRA
Via Civita D'Antino, 5
67051 Avezzano (AQ)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica a sanatoria** ex art. 167, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo
vigente

rif. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
3932	2017	LUSTRATI ANGELO GUERRA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

DATO ATTO che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006,

VISTO il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Tecnico Manutentivo e la conseguente funzione dirigenziale;

VISTA l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale aln.6414, in data 03/08/2015, con la quale il sig. LUSTRATI ANGELO GUERRA ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di seguito specificate consistenti in : Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 DPR 380/01 per opere eseguite in difformità al Permesso di Costruire n. 1282 del 16/06/2005.

DATO ATTO che con nota prot. n. 8124 in data 18.09.2017, è stata inviata alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi

VISTA la nota prot. 14818 del 23.10.2017, acquisita al protocollo comunale in data 31.10.2017 con il n. 9311, con la quale la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere ha trasmesso un parere positivo e preavviso di parziale rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del Sig. Lustrati Angelo Guerra pervenuta agli atti della Soprintendenza;

VISTA la nota prot. 16648 del 29.11.2017, acquisita al protocollo comunale in data 30.11.2017 con il n. 10152, con la quale la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha rigettato per inammissibilità le opere individuate come segue: 3) sopraelevazione della copertura, con aumento dell'altezza della linea di gronda di circa 30 cm, comportante creazione di locale utilizzabile (h min 0,40 m – h max 2,70 m); 4) variazioni delle aperture esterne al piano sottotetto; 5) scala esterna per accesso al sottotetto lato est; 6) piano sottotetto, creazione soletta a sbalzo (dim. c.a.. 1.0 x 5.0 mt) su ognuno dei quattro fronti del fabbricato; 7) demolizione della scala esterna per accesso al sottotetto su lato est; 8) chiusura totale delle aperture esterne al piano sottotetto; rimozione delle balaustre in ferro attualmente presenti sui balconi.

VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione a sanatoria è configurabile come: intervento di ristrutturazione urbanistica;

FATTE SALVE le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n.2 solo ed esclusivamente per le seguenti opere: 1) locale tecnico completamente interrato; 2) variazione nella disposizione della tamponatura esterna al piano terra.

Le opere rigettate dalla Soprintendenza SABAP vengono rigettate anche dal Comune di Carsoli e sono: 3) sopraelevazione della copertura, con aumento dell'altezza della linea di gronda di circa 30 cm, comportante creazione di locale utilizzabile (h min 0,40 m – h max 2,70 m); 4) variazioni delle aperture esterne al piano sottotetto; 5) scala esterna per accesso al sottotetto lato est; 6) piano sottotetto, creazione soletta a sbalzo (dim. c.a.. 1.0 x 5.0 mt) su ognuno dei quattro fronti del fabbricato; 7) demolizione della scala esterna per accesso al sottotetto su lato est; 8) chiusura totale delle aperture esterne al piano sottotetto; rimozione delle balaustre in ferro attualmente presenti sui balconi.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizia che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica a sanatoria è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n.2.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo
F.to (arch. Roberto Ziantoni)